

PESCARA ENRGIA S.P.A.

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 18", MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL'AMBITO DEL LOTTO N. 12 PER LA REGIONE ABRUZZO, AGGIUDICATO ALLA SOCIETÀ AGSM ENERGIA S.P.A. CIG DERIVATO: 8645249D27

IL DIRETTORE TECNICO,

PREMESSO che:

- con Deliberazione di C.C. n. 16 del 05 marzo 2020, esecutiva nelle forme di legge, il Consiglio Comunale di Pescara si è pronunciato favorevolmente in ordine alla presa d'atto dello studio di fattibilità redatto dal Dirigente del Settore Energia Mobilità e Sostenibilità comunale, in ordine alla convenienza economica e gestionale dei servizi tecnologici di proprietà da trasferire a Pescara Energia S.p.A.;
- il giorno 28 aprile 2020 presso l'ufficio del Dirigente del Settore Energia Mobilità e Sostenibilità si è proceduto alla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti oggetto del servizio e pertanto alla conseguente consegna degli stessi così come indicati nell'elaborato "Consistenza del patrimonio impiantistico dell'Ente" alla Società Pescara energia Spa;
- alla luce del verbale di consegna degli impianti tutti i servizi rientranti nella consistenza del patrimonio dell'Ente devono essere assunti dalla Pescara Energia Spa;
- la Società, conformemente al proprio Statuto ed in base alle richieste dell'Amministrazione Comunale, si impegna a svolgere tutte le attività direttamente connesse allo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici, idricosanitari, di illuminazione, di videosorveglianza, antintrusione, di terra, per la produzione di energia rinnovabile, degli impianti di risalita (ascensori), e di tutti gli altri impianti tecnologici ubicati in aree o immobili comunali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato dalla legge di conversione 135/2012 il quale - relativamente alle categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile - impone l'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero mediante l'esperienza di proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;
- con i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e

verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura, della durata di dodici mesi, vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

VERIFICATO, come da stampa del sistema Consip, che è attiva dal 25/02/2021 e fino al 24/02/2022, la Convenzione denominata "Energia Elettrica 18", stipulata, con la società AGSM Energia S.p.A., aggiudicataria del lotto 12 per la regione Abruzzo, che offre nuovi prezzi competitivi, servizi integrativi, compresa l'Opzione Verde", che rafforza la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra, ed è in linea con piani dell'Ente di Energy Management e di sostenibilità dell'ambiente;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto la Società potrà usufruire delle opportunità di risparmio previste in convenzione, senza alcun onere gestionale aggiuntivo, atteso che risulta in carico del fornitore tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi;

RILEVATO CHE:

- nel periodo di durata della Convenzione è possibile sottoscrivere un contratto di fornitura della durata di 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura;
- i corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura sono calcolati come specificato dal Capitolato Tecnico;
- il costo complessivo dell'ordinativo, stimato sulla base degli attuali consumi nonché del corrispettivo Consip risulta essere pari a circa € 800.000,00 compresi oneri relativi al trasporto e dispacciamento e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto, ed oltre I.V.A.;

VISTI i seguenti elaborati previsti per l'Adesione alla "Convenzione per la Fornitura di fornitura di energia elettrica - GARA CONSIP ED. 18 LOTTO 12"":

- Capitolato Tecnico;
- Schema di convenzione ED. 18 Lotto 12;
- Allegato 1 "Elenco dei punti di prelievo"

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 8303041E2D e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura per Pescara Energia S.p.a. è quello indicato in oggetto;

VISTA la convenzione stipulata tra CONSIP spa e AGSM Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica nel quale il fornitore ha indicato l'identificativo del conto corrente "dedicato ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, IBAN IT55A0503411750000000164843;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 18", affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società AGSM Energia S.p.A., aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per la Regione Abruzzo (n. 12), alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

VISTI l'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che, al paragrafo 3 - Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono elusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

VISTO il dispositivo del 25/02/2021 n. prot. 309 con il quale è stato nominato RUP del presente procedimento la Dott.ssa Silvia Palma;

VISTE le dichiarazioni di assenza di causa di conflitto di interesse del RUP (ex art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L.190/2012) e dello stesso Amministratore Unico ex Art. 2391 c.c.: " *L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società [1395], precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione [1394, 2373, 2631], investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile" e Art 2475 ter c.c. " I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo."*;

VISTO il Regolamento Interno per l'Organizzazione dell'Attività Gestionale approvato con delibera dell'Amministratore Unico in data 20 febbraio 2020;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico del 22 dicembre 2020 con la quale, in attuazione del modello gestionale di Pescara Energia S.p.A. al fine di fluidificare, snellire e accelerare i processi gestionali interni a fronte dei numerosi servizi di pubblico interesse, e tenuto conto della mission societaria si demandano ed assegnano, al Dirigente Direttore Tecnico - Ing. Giovanni Caruso - le attività gestionali volte e occorrenti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, nel limite del piano economico finanziario previsionale indicato nel piano industriale per l'anno 2021 ed approvato dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 576 Del 11/11/2020;

VISTO

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, e s.m.i.;
- la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;
- il combinato disposto degli artt. 32 del Dlgs 50/2016 e 192 del D.Lgs 267/2000 inerente alla determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare, il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma del contratto, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

DETERMINA

1. **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di stabilire** che ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 del D.lgs 50/2016 e 192 del D.lgs 267/2000:
 - a) il fine del contratto è la fornitura di energia elettrica per la durata di 1 anno per le utenze del Comune di Pescara;
 - b) l'oggetto del contratto è l'adesione alla convenzione Consip di fornitura di energia elettrica EE18 - Lotto n. 12 per la regione Abruzzo;
 - c) il valore economico è stimato pari a € 800.000,00 (diconsi euro ottocentomila/00) IVA al 22% esclusa, senza oneri di sicurezza trattandosi di fornitura;
 - d) la forma del contratto è in modalità elettronica tramite ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PRESENTE SUL MEPA;
 - e) le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati allegato alla convenzione EE18 - Lotto 12;
 - f) la modalità di scelta del contraente è l'adesione alla CONVENZIONE CONSIP EE18 Lotto 12;

3. **di aderire** alla "Convenzione per la Fornitura di fornitura di energia elettrica - GARA CONSIP ED. 18 LOTTO 12", formulata dalla AGSM Energia S.P.A. per stipula del contratto della durata di un anno (UNO), per la fornitura di energia elettrica alle utenze del Comune di Pescara, composto dai seguenti allegati:
 - Schema di convenzione ED. 18 Lotto 12;
 - Allegato 1 "Elenco dei punti di prelievo"
 - l'ODA n. 6047495;
4. **di precisare** che relativamente all'ODA n. 6047495, trasmesso nel mese di febbraio 2021 e con decorrenza secondo quanto previsto dalla Convenzione, l'importo complessivo annuo indicato pari ad € 800.000,00 oltre IVA è stimato sulla base degli attuali consumi nonché del corrispettivo Consip, e che pertanto potrà essere soggetto a variazioni in aumento o in diminuzione sulla base dei consumi effettivi;
5. **di prendere atto** che:
 - il CIG concernente tale procedure è stato acquisito ed è quello indicato in oggetto;
 - di prendere atto che il RUP è la Dott.ssa Silvia Palma, giusto dispositivo 25/02/2021 n. prot. 309, la quale ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle ipotesi che configurano situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n° 50/2016, dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.,
 - il corrispettivo della fornitura sarà liquidato secondo le modalità indicate nella Convenzione EE18 Lotto 12, previa presentazione di fattura elettronica contenente i riferimenti dell'affidamento nonché del C.I.G. e del codice univoco di fatturazione M5UXCR1;
6. **di rimettere**, per quanto di competenza, il presente provvedimento ai dipendenti innanzi indicati affinché pongano in essere tutte le attività e azioni necessarie in termini procedurali per l'adesione alla Convenzione Consip, per le motivazioni dette in premessa;
7. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 maro 2013 n°33;

Pescara, 25 febbraio 2021

Il Direttore Tecnico
Ing. Giovanni Luigi Caruso

